

Infortunio sul lavoro: responsabile il datore che non ha reso concretamente operativo il POS

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato il giudizio di responsabilità, espresso dal tribunale, nei confronti di un soggetto, datore di lavoro di un lavoratore distaccato presso la sua azienda, deceduto a causa di un incidente, la Corte di Cassazione ([sentenza 25 giugno 2019, n. 27871](#)) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui al datore di lavoro non poteva ascriversi di aver disatteso le norme cautelari relative all'organizzazione delle operazioni da compiere sul cantiere - ha diversamente affermato che il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali sono chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte.

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che il reato di omicidio colposo conseguente alla violazione della normativa prevenzionistica è attualmente sanzionato dall'[art. 589, comma 2, c.p.](#) che prevede la pena della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La vigente normativa antinfortunistica, introdotta con il [D.lgs. 19/9/1994, n. 626](#), come sostituito dal [D.Lgs. 8/04/2008, n. 81](#), alla luce anche delle direttive UE, razionalizzando l'intero sistema, individua il soggetto responsabile nel datore di lavoro ([art. 2, D.Lgs. 81/2008](#)), non necessariamente coincidente con l'imprenditore o con l'amministratore di società, che sono i soggetti responsabili in relazione all'attività svolta nella forma dell'impresa commerciale, vuoi di tipo individuale, vuoi societaria. In ciascuna tipologia societaria, occorre verificare l'effettività dei poteri di gestione economica e la concreta ingerenza nell'attività organizzatoria dell'impresa, onde di regola la responsabilità grava sull'amministratore delegato, nelle società di capitali, e su tutti gli amministratori che si ingeriscano concretamente nella gestione, nelle società personali. La delega è ammessa nelle compagini sociali con articolazioni complesse, tali da non consentire il controllo in capo agli amministratori, purché essa individui precise posizioni di responsabilità nei confronti di soggetti muniti di poteri effettivi di spesa, organizzazione e controllo e purché non vi sia ingerenza alcuna da parte dei deleganti in ordine alle attività concernenti la predisposizione, l'attivazione e la gestione delle provvidenze antinfortunistiche. Il sistema è ispirato al principio di effettività della tutela e vuole impedire in modo tassativo l'elusione degli obblighi attraverso la delega a soggetti non in grado di dominare sotto il profilo economico la vita dell'impresa. A questo riguardo affiora la distinzione tra violazioni di norme cautelari derivanti da problemi strutturali dell'impresa, le cui conseguenze non possono non ricadere sui livelli di vertice della compagine sociale, e violazioni derivanti da deficienze attinenti al funzionamento e al controllo delle attività dei singoli servizi in cui l'attività sociale è ripartita, le cui conseguenze ricadono, ove il sistema di deleghe sia chiaro e preciso, sui preposti ai singoli settori.

Tanto premesso, **nel caso in esame**, la Corte di appello aveva confermato il giudizio di responsabilità pronunciato, per quanto qui di interesse, dal tribunale per il reato di cui all'[art. 589 c.p.](#), commesso in danno di un lavoratore. Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito la vicenda può essere così ricostruita. L'incidente si verificava nel corso dello svolgimento di alcuni **lavori in orario notturno lungo una tratta ferroviaria** tra due stazioni a cura della ditta dell'imputato, che tuttavia **utilizzava alcuni lavoratori dipendenti di una s.r.l., distaccati presso la predetta impresa**. Uno di tali lavoratori distaccati, sceso dal locomotore di cui era macchinista e che si trovava sul binario interessato ai **lavori**, veniva **travolto da un treno merci** che circolava sul binario attiguo, riportando lesioni che lo conducevano a morte. All'imputato, nella qualità di datore di lavoro distaccatario veniva ascritto di non aver formato ed informato il lavoratore sugli specifici rischi presenti sul cantiere ferroviario e di aver omesso di far osservare le cautele stabilite nel PSC e nel POS. Ricorrendo in Cassazione contro la sentenza di condanna, il datore di lavoro distaccatario sosteneva che la Corte di Appello aveva riconosciuto che al medesimo non poteva ascriversi di aver disatteso le norme cautelari relative all'organizzazione delle operazioni da compiere sul cantiere. Tuttavia, la stessa Corte d'appello aveva omesso ogni valutazione, invece necessaria, in ordine al motivo di appello che segnalava come causa esclusiva del sinistro fosse il mancato rispetto delle procedure previste da parte del preposto e dal **direttore** di cantiere. Inoltre, erroneamente i giudici di appello avevano affermato che l'imputato avesse dato implicito consenso alla decisione di iniziare i **lavori** prima che fosse interrotta la circolazione sui due binari, in contraddizione con il riconoscimento dell'estraneità dell'imputato medesimo alle decisioni assunte dai responsabili di cantiere. L'imputato ribadiva, conclusivamente, che la causa esclusiva dell'evento era da rinvenirsi nella condotta di chi era preposto ad assicurare il rispetto delle procedure contenute nel POS.

La Cassazione, nell'affermare il principio di cui in massima, ha invece disatteso la tesi difensiva, ritenendo che erroneamente l'imputato aveva valorizzato la circostanza che la Corte di Appello avesse riconosciuto che l'imputato aveva operato una corretta valutazione dei rischi e adottato idonee procedure di lavoro per lamentare che, ciò nonostante, non avesse ritenuto che il sinistro aveva trovato origine in una scorretta prassi operativa non riconducibile al reo, ma ai suoi sottoposti, che nelle rispettive qualità avrebbero dovuto vigilare perché fossero osservate le direttive contenute nel Pos ed invece avevano avallato la deviazione

dalle stesse. In particolare, la Corte di Cassazione, puntualizza come il rilievo, tuttavia, prendesse in considerazione solo parte della ricostruzione operata dai giudici di merito. Infatti, osserva la S.C., la Corte di Appello, dopo aver ribadito quanto già ritenuto dal Tribunale in merito alla **ineccepibilità formale del sistema di sicurezza** previsto dal Pos redatto dall'imputato, aveva **rimarcato come a questi fosse ascrivito di non aver reso quel sistema concretamente operativo**; ovvero, di **non aver attuato le previsioni cautelari identificate con il Pos**. E ciò è affermato richiamando il compendio testimoniale, nella parte in cui dimostrava che la corretta procedura di lavoro (iniziare l'attività lavorativa solo dopo l'interruzione della circolazione su entrambi i binari) non era stata portata a conoscenza dei lavoratori addetti, i quali non erano stati né informati né formati a riguardo dello specifico rischio al quale li esponeva l'operare lungo una linea ferroviaria e delle misure protettive adottate; in particolare non erano stati resi edotti dell'obbligo "di intraprendere l'attività lavorativa solo dopo aver ricevuto assicurazioni circa la completa interruzione del traffico ferroviario sia sul binario pari sia su quello dispari". Si tratta di affermazione che, per i Supremi Giudici, trova riscontro nell'insegnamento secondo il quale il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali M.S. chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte ([Cass. pen. sez. IV, n. 45808 del 5/10/2017](#), C., CED Cass. 271079). A ciò, per la Cassazione, si aggiunge il previsto obbligo del datore di lavoro di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione ([art. 18, co. 1, lett. f\), d.lgs. n. 81/2008](#)); previsione che – puntualizza la S.C. - conferisce plastica evidenza all'**obbligo**, peraltro già rinvenibile in chiave logica, **di dare concreta attuazione alle misure di prevenzione identificate con la valutazione dei rischi**, al cui ampio *genus* appartiene anche il Pos. La Corte di Appello aveva anche spiegato che qualora i lavoratori avessero avuto le necessarie istruzioni dal datore di lavoro, la violazione degli obblighi gravanti sugli ulteriori debitori di sicurezza avrebbe potuto rimanere priva di effetto, perché i lavoratori medesimi avrebbero potuto esigere l'osservanza della corretta procedura. Tale affermazione, per la Cassazione, costituiva puntuale replica al motivo di appello con il quale si prospettava l'assorbente rilievo causale delle condotte inosservanti delle procedure identificate con il Pos, riferibili ai suoi sottoposti. Le trasgressioni cautelari attribuite ai coimputati sono state giudicate concause dell'evento, con corretta applicazione dell'[art. 41 c.p.](#), tenuto conto che allorquando l'evento tipico sia determinato dalla sommatoria delle condotte omissive ascrivibili a diversi garanti, intervenuti in tempi diversi, è configurabile il nesso causale tra l'evento letale e ciascuna delle riscontrate omissioni, essendo ognuna di esse essenziale alla sua produzione ([Cass. pen. sez. IV, n. 24455 dell'8/06/2015](#), P. e altri, CED Cass. 263733).

Da qui, dunque, l'inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi:

[Art. 589, comma 2, c.p.](#)

[Cassazione penale, sezione IV, sentenza 25 giugno 2019, n. 27871](#)